

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1432-B}

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 5 ottobre 1977

**MODIFICATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI
PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 29 novembre 1977 (Stampato n. 930)

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)**

**COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)**

**COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)**

**COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)**

**E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD
(DE MITA)**

Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere
pubbliche e di impianti e costruzioni industriali

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 dicembre 1977*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Dichiarazione d'urgenza).

L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinati a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Dichiarazione d'urgenza).

Identico.

ART. 2.

(Aree destinate all'edilizia scolastica).

L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea).

Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate nell'ambito della rispettiva competenza, dalle autorità indicate dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per le opere dichiarate urgenti e indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dall'articolo 71, primo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono a mezzo di dipendenti all'uopo incaricati ed in concomitanza del verbale di immissione nel possesso redatto dagli stessi dipendenti.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il partecipante.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni, in cui sono siti gli immobili.

ART. 2.

(Aree destinate all'edilizia scolastica).

Identico.

ART. 3.

(Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea).

Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

Identico.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.

ART. 4.

(Attraversamenti e spostamenti).

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro 60 giorni indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali saranno corrisposti gli interessi legali.

Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

ART. 5.

(Inosservanza dei termini).

Le regioni stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.

Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli Istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.

In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la Giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un Commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

ART. 4.

(Attraversamenti e spostamenti).

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali.

Identico.

ART. 5.

(Inosservanza dei termini).

Identico.

Identico.

Identico.

Qualora, nelle materie oggetto della presente legge, venga presentata domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento

Le ordinanze relative alle materie oggetto della presente legge emesse dal TAR ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono immediatamente appellabili al Consiglio di Stato.

ART. 6.

(Deliberazioni degli enti locali territoriali).

Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti sono immediatamente esecutivi.

ART. 7.

(Pareri).

Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per la esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Organo adito della notizia od atti richiesti.

impugnato, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, detta istanza non potrà essere trattata sino a quando il ricorrente non abbia presentato la domanda di fissazione d'udienza. Nel caso di accoglimento della domanda di sospensione l'udienza di merito deve essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi dalla adozione della relativa ordinanza, la quale non potrà comunque avere una efficacia superiore a sei mesi.

Le ordinanze relative alle materie oggetto della presente legge, emesse ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non sono appellabili al Consiglio di Stato.

ART. 6.

(Deliberazioni degli enti locali territoriali).

Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.

ART. 7.

(Pareri).

Gli organi i quali, in base alle vigenti disposizioni, devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

I Presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.

ART. 8.

(Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno).

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio 1975, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.

ART. 9.

(Comitato tecnico-amministrativo).

I membri dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche, indicati ai nn. 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.

Il settimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza ».

I comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

Identico.

ART. 8.

(Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il mezzogiorno).

Identico.

ART. 9.

(Comitati tecnico-amministrativi).

Identico.

Identico.

Identico.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comitati tecnico-amministrativi del Magistrato per il Po e del Magistrato alle acque di Venezia.

Le norme di cui al secondo comma del presente articolo si applicano anche ai comitati e sottocomitati di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

ART. 10.

(Adempimenti degli Uffici periferici).

Gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorché per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 1, primo comma, nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.

Se il provvedimento non è stato emesso nel termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.

Il prefetto pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.

Lo stesso prefetto dà comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si è sostituito, al Ministero, da cui dipende lo ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.

Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilità patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 361 del codice penale.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti

Le norme di cui al secondo comma si applicano anche ai comitati e sottocomitati di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

ART. 10.

(Adempimenti degli uffici periferici e decentrati).

Gli uffici periferici e decentrati delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorché per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.

Identico.

Il prefetto si pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.

Identico.

Identico.

Identico.

commi al prefetto è esercitato dai commissari del Governo.

Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.

In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi è esercitato dal Ministero cui è devoluta la vigilanza sull'ente o sulla società entro il termine di cui al terzo comma. Tale potere può essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.

ART. 11.

(Modalità di aggiudicazione).

Per le opere da eseguirsi in esecuzione di leggi statali e regionali emanate in occasione di calamità naturali, nonché per gli appalti per i quali erano stati adottati gli atti deliberativi prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 584, continuano ad applicarsi le normative di aggiudicazione precedentemente in vigore.

ART. 12.

(Aggiudicazione a trattativa privata).

Per le opere di cui all'articolo 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la procedura del presente articolo, a condizione che:

1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;

2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;

3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire nuovi lavori.

L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto sia della varia-

Identico.

Identico.

ART. 11.

(Modalità di aggiudicazione).

Le normative di aggiudicazione vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 584, possono essere applicate ai lavori da eseguirsi in esecuzione di leggi statali e regionali emanate in occasione di calamità naturali, nonché per gli altri lavori concernenti le opere pubbliche per i quali il preventivo avviso di gara sia stato oggetto di pubblicazione fino al sessantesimo giorno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Aggiudicazione a trattativa privata).

Identico.

Identico;

Identico;

Identico.

L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della varia-

zione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria di lavoro nella quale l'opera rientra, sia delle economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e della aumentata quantità dei lavori da eseguire, e pertanto con un ribasso non inferiore al cinque per cento.

Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando tale possibilità sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto, e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.

ART. 13.

(Revisione prezzi in caso di anticipazioni).

Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro previsto all'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.

ne media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e della aumentata quantità dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al cinque per cento.

Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando tale possibilità sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.

ART. 13.

(Prestazione di garanzie).

Nei casi in cui, per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, è prescritta la prestazione di fidejussione bancaria, sono ammesse anche le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

ART. 14.

(Revisione prezzi in caso di anticipazioni).

Per le opere di cui all'articolo 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.

ART. 14.

(Esecuzione di opere in pendenza dell'adeguamento finanziario).

Per le opere di cui all'articolo 1 della presente legge aggiudicate in aumento rispetto all'importo a base d'asta, l'esecuzione può essere immediatamente consentita dagli organi competenti entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

ART. 15.

(Proroghe).

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

ART. 16.

(Collaudi).

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, e dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, sono elevati da dieci a centocinquanta milioni di lire.

ART. 17.

(Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo).

Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, è stabilito in 100 milioni di lire.

L'aumento o la diminuzione che dà luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il cinque per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedente quello anticipato.

ART. 15.

(Esecuzione di opere in pendenza dell'adeguamento finanziario).

Identico.

ART. 16.

(Proroghe).

Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

ART. 17.

(Collaudi).

Identico.

ART. 18.

(Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo).

Identico.

I limiti di importo progettuale stabiliti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in lire 25 milioni ed in lire 100 milioni sono elevati rispettivamente a lire 100 milioni ed a lire 200 milioni.

ART. 18.

(Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo).

A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

ART. 19.

(Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui).

I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltrata la domanda di somministrazione.

ART. 20.

(Gare deserte).

Le norme di cui all'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, come modificato dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono estese a tutte le opere di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 21.

(Pagamenti in conto).

A modifica del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924,

ART. 19.

(Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo).

Identico.

ART. 20.

(Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui).

Identico.

Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.

ART. 21.

(Gare deserte).

Identico.

ART. 22.

(Pagamenti in conto).

A modifica del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924,

n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 22.

(Pagamento delle indennità).

Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati.

Un acconto del 40 per cento dell'indennità di espropriazione può essere corrisposto, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, dall'ufficio che ha concordato l'indennità quanto vi sia occupazione preordinata all'espropriazione, sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 23.

(Controlli della Corte dei conti).

I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere pubbliche di cui all'articolo 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongano l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'Amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 23.

(Pagamento delle indennità).

Identico.

Un acconto del 50 per cento delle indennità previste dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere corrisposto, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, dall'ufficio che ha concordato l'indennità sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 24.

(Controlli della Corte dei conti).

I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'articolo 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Identico.

Identico.

ART. 24.

(Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale).

Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.

ART. 25.

(Competenza contrattuale dei dirigenti).

L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 165, nel testo sostituito con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134, si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli atti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

ART. 25.

(Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale).

Identico.

ART. 26.

(Competenza contrattuale dei dirigenti).

Identico.

ART. 27.

(Condizioni di esclusione dagli appalti).

L'articolo 13 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione

italiana o la legislazione straniera, se trattisi di cittadino di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *b)*, presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della CEE qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere *e)* ed *f)* il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE, iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso o la dichiarazione giurata di cui all'ultimo comma del successivo articolo 15. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere *e)* ed *f)*, presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata ri-

lasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne ».

ART. 28.

(Requisiti per l'iscrizione nell'Albo dei costruttori).

L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come risulta sostituito dall'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del paese di residenza;

4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

5) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne ».

ART. 29.

*(Modifica dell'articolo 21 della legge
8 agosto 1977, n. 584).*

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare ».

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ANAS

ART. 26.

(Lavori di variante e nuovi prezzi).

La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilità dell'ANAS,

CAPO II.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ANAS.

ART. 30.

(Lavori di variante e nuovi prezzi).

La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilità del-

sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso previsionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purché la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti che non può in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto.

La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, è attribuita al dirigente del compartimento della viabilità, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purché i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.

ART. 27.

(Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS).

Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento, possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento approvato con regio-decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui al citato regolamento n. 350.

Ai dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'ANAS vengono assegnate funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze

l'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purché la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che non può in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto, e purché le variazioni siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le opere di fondazione.

La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, è attribuita al dirigente del compartimento della viabilità, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purché i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.

ART. 31.

(Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS).

Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento, possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia.

Identico.

Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui al regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

I dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'ANAS mantengono le funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro

loro derivanti dall'attività espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.

Le funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'ANAS.

ART. 28.

(Lavori e forniture in economia).

Per l'esecuzione di lavori in economia, di importo fino a lire 50.000.000, può procedersi mediante lettera di impegno e pagamento su fattura, previa redazione di certificato di regolare esecuzione.

ART. 29.

(Parere degli organi consultivi).

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente ispettore generale tecnico di zona o da un suo delegato che lo presiede, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o da un suo delegato e dall'avvocato distrettuale dello Stato o da un suo delegato, i progetti di massima ed esecutivi di lavoro e di forniture e le relative variazioni o aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intende procedere agli appalti ».

derivanti dall'attività espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.

Identico.

ART. 32.

(Lavori e forniture in economia).

Identico.

ART. 33.

(Parere degli organi consultivi).

Identico.

Identico.

Identico.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente dirigente superiore tecnico di zona o da un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o da un suo delegato o da un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici appositamente designato, e dall'avvocato distrettuale dello Stato o da un suo delegato, i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni o aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intende procedere agli appalti ».

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30.

(Procedure in corso).

Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, salvo quanto disposto dall'articolo 12 per l'affidamento a trattativa privata di lavori da parte di province e comuni.

ART. 31.

(Leggi regionali).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni adottano con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i principi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennità, dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.

ART. 32.

(Modifica dell'articolo 7 legge 2 febbraio 1973, n. 14).

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è così modificato:

« Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore a mille milioni e non inferiore a cento milioni, può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante, o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed almeno in un quotidiano della regione ».

ART. 33.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 34.

(Procedure in corso).

Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

ART. 35.

(Leggi regionali).

Identico.

ART. 36.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14).

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:

Identico.

ART. 37.

(Entrata in vigore).

Identico.